



COMUNE DI POTENZA

Assessorato al Bilancio
Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate"

Oggetto: Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025.

Relazione istruttoria e illustrativa su proposta di deliberazione di Consiglio comunale

Premesso che il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"), come successivamente integrato e modificato, ha introdotto una riforma complessiva dell'ordinamento contabile degli enti locali che trova applicazione a regime a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

Visto l'allegato 4/1 ("Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio") del D.Lgs. n.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 ed 8 in materia di Documento Unico di Programmazione (DUP) degli Enti locali;

Considerato che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

Richiamato l'art.151 del Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Richiamato, altresì, l'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 che, fra l'altro, recita:

- "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione";



- “Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'Ente”;
- “Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

Dato atto che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno 13 Dicembre 2022, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 19/12/2022, è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, ha previsto “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

Visti:

- i principi contabili generali o postulati, riportati nell'allegato 1 del D.Lgs.118/2011;
- la Legge 243/2012 (“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione”), con particolare riferimento al Capo IV che è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2016;
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la FAQ n. 51 del 16 febbraio 2023 della Ragioneria Generale dello Stato – sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze che testualmente recita “*Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011.*”

Al riguardo, si richiamano:

- l'articolo 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “ *il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto*”;

- l'art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che “ *in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci*”.

Ciò premesso, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tale documento contabile.

Ad esempio, gli enti locali che non si avvalsi delle facoltà di rinvio, nel corso del 2022 hanno approvato il DUP 2023-2025, la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, il bilancio di previsione 2023 – 2025 e il PEG 2023-2025. Sulla base del quadro di programmazione definito da tali documenti nell'anno successivo è approvato il PIAO 2023-2025.

Risulta pertanto evidente che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce.

Al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.”;

Considerato che, secondo il paragrafo 8.2 dell'allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011, la Parte 2 della Sezione Operativa comprende, fra l'altro, la programmazione in materia di:

- realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono indicati nella SeO del DUP e di cui al relativo **Allegato A)** al DUP;

- programmazione del fabbisogno di personale a livello annuale e triennale in grado di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. La dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296 del 2006, è pari a euro 19.570.310,28, mentre la spesa sostenuta dall'Ente nel 2023 sarà pari a euro 12.568.316,05 (dati riferiti dall'Ufficio "Organizzazione e gestione del Personale" in data 23 febbraio 2023). La spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel rispetto degli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché dei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima). Tutte le assunzioni saranno effettuate dopo il controllo preventivo da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato interamente finanziate da risorse esterne al bilancio comunale.

La programmazione del fabbisogno sarà approvata dalla Giunta comunale con separato atto deliberativo;

- valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare mediante la redazione di un apposito elenco in cui sono riportati i singoli immobili di proprietà e tra questi vengono individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco è predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" di cui al relativo Allegato B) al DUP;

Considerato, altresì, **che** l'art. 147 - quater "controlli sulle società partecipate non quotate" del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.), introdotto dal D.L. 174/2012 e ss.mm.ii., prevede che l'Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, dallo stesso partecipate, e che a tal fine definisca "gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica";

Vista la Deliberazione n. 220 del 29/07/2022 di Giunta comunale che ha approvato lo schema del DUP 2023-2025, riservandosi di aggiornare il Documento Unico di Programmazione entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;

Considerato che il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all'Ente) ha subito cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici e operativi e si rende, pertanto, necessario procedere all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;

Considerato il parere sulla presente deliberazione di competenza dell'Organo di revisione economico-finanziario rilasciato, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 1) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente Statuto dell'Ente,

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

- 1) **di richiamare** le premesse e di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allo 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il "Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 aggiornato", comprensivo dei relativi Allegati A) e B), di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 63 dell'8 marzo 2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **di dare atto che** l'Allegato A) alla Deliberazione di Giunta comunale n. 63/2023 riguarda il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale riferito all'esercizio 2023, adottato ai sensi dell'art. 21 del D Lgs. n. 50/2016;
- 4) **di dare atto che** gli indirizzi generali e gli obiettivi gestionali della società partecipata ACTA S.p.A. per gli esercizi 2023/2025 sono descritti nelle Sezioni 1.6 e 2.1.3 del "Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 aggiornato";
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bilanci";

Infine, con separata votazione

- 6) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,

comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza dovuta all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 entro il 30 aprile 2023.

Potenza, 20 marzo 2023

Il Dirigente
(dott. Vito Di Lascio)



L'Assessore
(avv. Gianmarco Blasi)




Oggetto: Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 20 marzo 2023



Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio



Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 20 marzo 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fortiana

